

 THE ADECCO GROUP Codice di condotta per le terze parti	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 1 di 13

Indice

1. Introduzione	3
2. Scopo e ambito di applicazione.....	3
3. Integrità aziendale	3
3.1 Conformità al presente Codice, ai regolamenti e alle leggi.....	3
3.2 Rispetto delle normative sul commercio internazionale	4
3.3 Prevenzione dell'abuso d'ufficio, della corruzione e dei reati finanziari.....	4
3.4 Concorrenza leale.....	4
3.5 Conflitto di interessi	5
3.6 Tutela della proprietà intellettuale.....	5
3.7 Protezione e riservatezza dei dati.....	5
3.8 Sicurezza informatica.....	5
3.9 Pubblicità e social media	5
3.10 Insider Trading	6
4. Diritti umani e pratiche in materia di occupazione	6
4.1 Equità, diversità e inclusione	6
4.2 Divieto del lavoro forzato.....	7
4.3 Divieto del lavoro minorile.....	7
4.4 Retribuzioni e benefit.....	7
4.5 Salute e sicurezza.....	8
4.6 Libertà di associazione.....	8
4.7 Lavoro sommerso	8
5. Normative in materia di ambiente e protezione ambientale.....	8

 THE ADECCO GROUP Codice di condotta per le terze parti	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 2 di 13

6. Attuazione.....	9
6.1 Due diligence e monitoraggio	9
6.2 Conformità della catena di approvvigionamento.....	10
6.3 Violazioni.....	10
7. Segnalazione di comportamenti inappropriati.....	11
8. Appendice 1: glossario dei termini chiave	11
9. Appendice 2: Riconoscimento da parte di terzi.....	12

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 3 di 13

1. Introduzione

Le attività a livello globale del Gruppo Adecco (detto anche “il Gruppo”) implicano la collaborazione con molti partner diversi in tutto il mondo. La fiducia reciproca è essenziale, in quanto ci aiuta a mitigare i rischi e a costruire relazioni solide tra terze parti e stakeholder.

Il nostro Codice di Condotta per le Terze Parti (denominato anche “il Codice”) ha subito un processo di revisione nell’ottobre 2022, per rafforzare il nostro impegno a collaborare con le terze parti e con l’obiettivo di creare un futuro a lungo termine, sostenibile e di successo.

2. Scopo e ambito di applicazione

In qualità di leader nel settore dei servizi per le risorse umane, riconosciamo la necessità di operare con integrità. Siamo firmatari del Global Compact delle Nazioni Unite e ne rispettiamo e sosteniamo i dieci principi in materia di diritti umani, lavoro, ambiente (ESG) e della lotta alla corruzione. I dettagli completi sono disponibili qui: <https://www.unglobalcompact.org/aboutthegc/thetenprinciples/index.html>.

Durante la selezione dei fornitori, ci concentriamo sui costi totali, sulla qualità e sul rispetto dei requisiti del presente Codice di condotta. All’interno del Gruppo Adecco, preferiamo collaborare con terze parti che valorizzano l’etica aziendale, l’integrità e la sostenibilità esattamente come noi.

Il nostro Codice di Condotta per le Terze Parti delinea gli standard minimi relativi ai principi generali aziendali, di integrità ed etica, di standard di lavoro e sociali, ambientali, e relativi sistemi di gestione e due diligence, che il Gruppo Adecco richiede alle terze parti di rispettare.

Ci aspettiamo che i nostri fornitori, inclusi i loro dipendenti, agenti e subappaltatori rispettino e seguano gli standard del presente Codice di Condotta nelle loro attività con, per conto e in relazione al Gruppo Adecco. È responsabilità dei fornitori formare i propri dipendenti, agenti e subappaltatori in maniera adeguata.

3. Integrità aziendale

3.1 Conformità al presente Codice, ai regolamenti e alle leggi

Le terze parti dovranno disporre di processi e controlli adeguati per conformarsi al presente Codice e alle normative e leggi applicabili. Prima di fornire qualsiasi prodotto o servizio, le Terze Parti dovranno assicurarsi che siano stati ottenuti tutti i permessi, le licenze o altri requisiti richiesti (laddove presenti).

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 4 di 13

3.2 Rispetto delle normative sul commercio internazionale

Le Terze Parti dovranno rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di sanzioni economiche e controllo delle esportazioni ed evitare di compiere qualsiasi azione che possa porre loro stessi o il Gruppo Adecco in violazione delle sanzioni economiche e dei controlli delle esportazioni applicabili.

3.3 Prevenzione dell'abuso d'ufficio, della corruzione e dei reati finanziari

Le Terze Parti devono rispettare le leggi anticorruzione applicabili e adottare misure appropriate per prevenire, individuare e sanzionare la corruzione o il traffico di influenze, dirette o indirette, nell'ambito delle loro attività.

Le Terze Parti dovranno astenersi dall'offrire, stipulare e/o concedere, direttamente o indirettamente (tramite intermediari o subappaltatori), qualsiasi vantaggio personale o indebito per ottenere o mantenere un'attività o per ottenere in cambio altri vantaggi indebiti da un terzo, sia esso pubblico o privato. È vietato richiedere, accettare, offrire, promettere o pagare tangenti o effettuare altri pagamenti impropri, inclusi pagamenti agevolativi e contributi politici. È inoltre vietato concedere o ricevere un trattamento preferenziale che possa essere percepito come tangente per o per conto del Gruppo Adecco, direttamente o tramite terzi. Indipendentemente dal regalo o dall'ospitalità fornita, il Gruppo Adecco proibisce l'offerta e l'accettazione di regali o ospitalità in circostanze che potrebbero essere considerate, o sembrare, un'influenza indebita in relazione alle attività aziendali.

Le Terze Parti dovranno inoltre rispettare tutte le leggi applicabili contro i reati finanziari nell'ambito delle loro attività, non fornire alcun servizio, né concludere accordi che facilitino o possano costituire il coinvolgimento del Gruppo Adecco, direttamente o indirettamente, in reati finanziari, incluse attività di riciclaggio di denaro. Le Terze Parti non devono canalizzare fondi verso o sostenere attività illegali (ad esempio, terrorismo, evasione fiscale, frode).

3.4 Concorrenza leale

Le Terze Parti e il loro personale dovranno astenersi da qualsiasi concorrenza sleale, ai sensi delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di antitrust e concorrenza, sia operando in autonomia che insieme ad altre entità o persone. In particolare, le Terze Parti non dovranno stipulare accordi, formali o informali, per limitare illegalmente la concorrenza, fissare prezzi, compensazioni o vantaggi; né assegnare clienti, mercati, persone o servizi per o per conto del Gruppo Adecco o in relazione a qualsiasi tipo rapporto con il Gruppo stesso.

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 5 di 13

3.5 Conflitto di interessi

Le Terze Parti devono intraprendere decisioni commerciali nell'interesse della propria azienda e non sulla base di interessi personali. Esse dovranno comunicare tutti i potenziali conflitti di interesse al proprio contatto del Gruppo Adecco o all'indirizzo e-mail compliance@adecgroup.com. Le Terze Parti devono impegnarsi a mettere in atto misure adeguate per gestire i conflitti di interesse del proprio personale.

3.6 Tutela della proprietà intellettuale

Le Terze Parti dovranno rispettare i diritti di proprietà intellettuale del Gruppo Adecco e di terzi. Le Terze Parti non potranno utilizzare la proprietà intellettuale del Gruppo Adecco secondo modalità non autorizzate dal Gruppo stesso. Non dovranno inoltre utilizzare software o tecnologie di terzi, se non concessi in licenza, a sostegno o in relazione al lavoro svolto per o con il Gruppo Adecco.

3.7 Protezione e riservatezza dei dati

Per garantire che i diritti e gli interessi relativi alla privacy del Gruppo Adecco, dei suoi dipendenti, dei clienti e di altre parti terze siano protetti, le Terze Parti sono tenute a proteggere i dati personali o le informazioni riservate che ottengono nel corso dei loro rapporti con il Gruppo Adecco e potranno renderli pubblici solo previa autorizzazione e istruzione da parte del Gruppo stesso e come previsto dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Le Terze Parti dovranno inoltre proteggere i dati personali e le informazioni riservate contro l'uso non autorizzato e illecito, la divulgazione, l'accesso, la perdita, l'alterazione, il danneggiamento e la distruzione.

3.8 Sicurezza informatica

Le Terze Parti dovranno utilizzare controlli di sicurezza conformi ai requisiti del Gruppo Adecco per la custodia e la protezione delle informazioni, comprese proprietà fisiche ed elettroniche, ottenute dal Gruppo stesso, dai clienti del Gruppo Adecco e da altre terze parti.

3.9 Pubblicità e social media

Le Terze Parti non devono menzionare il Gruppo Adecco e/o utilizzare le informazioni riservate del Gruppo stesso nell'ambito di campagne pubblicitarie senza il consenso scritto del Gruppo Adecco. Le

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 6 di 13

Terze Parti devono astenersi da comportamenti irrispettosi, non professionali, molesti, diffamatori, discriminatori e vietati sulle piattaforme di social media.

3.10 Insider Trading

Le Terze Parti non devono prendere parte ad attività di insider trading, insider dealing e acquisizione o divulgazione inappropriata di informazioni interne, indipendentemente dal fatto che le informazioni siano state ottenute mentre lavoravano per o con il Gruppo Adecco. Una Parte Terza in possesso di informazioni privilegiate su una società non dovrà effettuare operazioni di acquisto o vendita di titoli di tale società.

4. Diritti umani e pratiche in materia di occupazione

Le Terze Parti dovranno garantire condizioni di lavoro conformi alle norme e ai regolamenti in materia di diritti umani dichiarati a livello internazionale. I diritti umani fondamentali, riconosciuti a livello internazionale, sono contenuti nella Carta internazionale dei diritti dell'uomo. Il Gruppo Adecco presta particolare attenzione ai casi in cui vengono individuate vulnerabilità, ad esempio nell'ambito del reclutamento transfrontaliero o della mobilità dei talenti all'interno dei paesi, o nel caso di attività che coinvolgano individui o gruppi che potrebbero essere maggiormente a rischio di violazione dei diritti umani a causa della loro vulnerabilità o emarginazione, come i rifugiati, le donne, le persone con disabilità o i giovani lavoratori. A seconda delle circostanze, le Terze Parti potrebbero dover prendere in considerazione ulteriori standard, accordi e linee guida relativi alle norme sociali (comprese le leggi sul lavoro e le disposizioni legali relative alla salute e alla sicurezza sul lavoro).

4.1 Equità, diversità e inclusione

Le Terze Parti devono promuovere e garantire una cultura inclusiva e diversificata e un ambiente di rispetto e pari opportunità per tutti coloro che lavorano con loro, dove le persone siano trattate con dignità ed equità, siano valorizzate le differenze individuali e tutti si sentano a proprio agio nell'esprimere opinioni e contribuire con le proprie idee. Le Terze Parti non devono discriminare nessun individuo nelle loro pratiche di impiego o assunzione. Ciò include, ma non si limita, a qualsiasi discriminazione basata su genere, orientamento sessuale/LGBTQIA+/identità o espressione di genere, stato familiare/coniugale, gravidanza, età, etnia, retaggio, nazionalità, estrazione sociale o economica oppure origine, casta, religione/credo, opinione politica, aspetto fisico, disabilità (visibile o non visibile), partecipazione sindacale o ogni altra caratteristica protetta dalle leggi in vigore dove le terze parti sono operative.

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 7 di 13

4.2 Divieto del lavoro forzato

Le Terze Parti non dovranno avvalersi né contribuire alla tratta di esseri umani, alla schiavitù alla servitù o al lavoro forzato, imposto o involontario. Le Terze Parti devono contribuire alla lotta contro queste attività illegali implementando misure e meccanismi di controllo adeguati, non solo all'interno della propria organizzazione, ma anche nella propria catena di approvvigionamento. Le Terze Parti non dovranno conservare documenti d'identità originali, passaporti o altri documenti di residenza, né altri beni personali. Le Terze Parti non dovranno addebitare spese e costi ai candidati o alle persone in cerca di lavoro, né richiedere ai propri dipendenti di fornire un deposito in denaro o altre garanzie come condizione di impiego, né limitare il diritto dei dipendenti di licenziarsi secondo condizioni contrattuali legali, né penalizzarli in qualsiasi modo per averlo fatto.

4.3 Divieto del lavoro minorile

Le Terze Parti non dovranno impiegare persone che non abbiano raggiunto l'età minima legale richiesta per lavorare, che abbiano meno di 15 anni o, nei paesi che beneficiano dell'eccezione per i paesi in via di sviluppo prescritta dalla Convenzione 138 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), non impiegare lavoratori di età inferiore ai 14 anni. Nessun lavoratore di età inferiore ai 18 anni deve essere impiegato in lavori pericolosi, secondo quanto stabilito dalla Convenzione 182 dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro).

Le Terze Parti non dovranno mai sostenere l'impiego del lavoro minorile, vale a dire un lavoro che sia pericoloso o dannoso per i bambini e/o interferisca con la loro scolarizzazione. Al momento della nomina di nuovo personale, le Terze Parti dovranno verificare le date di nascita e documentarle nei propri fascicoli dipendenti.

4.4 Retribuzioni e benefit

Le Terze Parti devono corrispondere stipendi e benefit equi e competitivi nel settore di riferimento e devono rispettare tutte le leggi applicabili in materia di retribuzione e compensazione a livello globale comprese, a titolo esemplificativo, le norme e i regolamenti relativi alla parità di retribuzione e alla trasparenza delle retribuzioni. In caso di impiego transfrontaliero del personale, devono essere rispettati tutti i requisiti legali applicabili, in particolare per quanto riguarda i salari minimi. Le Terze Parti devono rispettare tutti i regolamenti applicabili in materia di orario di lavoro a livello globale.

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 8 di 13

4.5 Salute e sicurezza

Le Terze Parti si assumeranno la responsabilità della salute e della sicurezza dei propri dipendenti, fornendo un ambiente di lavoro sano e sicuro in linea con tutte le normative e le leggi locali e internazionali applicabili. Dovranno adoperarsi per ridurre al minimo e gestire gli incidenti e gli infortuni legati alla salute e alla sicurezza e forniranno dispositivi di protezione individuale adeguati per prevenire tali circostanze.

Le Terze Parti si impegnano a istituire procedure e corsi di formazione per individuare, evitare e ridurre, per quanto possibile, i pericoli che costituiscano un rischio per la salute, l'igiene e la sicurezza del personale.

4.6 Libertà di associazione

Le Terze Parti devono rispettare il diritto dei lavoratori di associarsi liberamente, di formare e di aderire alle organizzazioni sindacali di loro scelta, di essere rappresentati e contrattare collettivamente, come consentito da e in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili. Le Terze Parti non dovranno praticare discriminazioni in materia di occupazione in base all'appartenenza a un sindacato e non dovranno subordinare l'impiego alla condizione che il lavoratore rinunci all'iscrizione o si impegni a non aderire a un sindacato. Inoltre, non dovranno licenziare un lavoratore né pregiudicare l'occupazione sulla base dell'appartenenza a un sindacato o della partecipazione ad attività sindacali al di fuori del lavoro. I Terzi si asterranno da qualsiasi atto di interferenza con l'istituzione, il funzionamento o l'amministrazione delle organizzazioni sindacali in conformità con le leggi e i regolamenti applicabili.

4.7 Lavoro sommerso

Le Terze Parti si asterranno dall'impiego di lavoro sommerso, definito come l'esecuzione di lavori o servizi per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto ai propri obblighi di segnalazione alle autorità competenti.

5. Normative in materia di ambiente e protezione ambientale

Le Terze Parti dovranno agire in conformità con le norme legali e internazionali applicabili in materia di protezione ambientale, ridurre al minimo gli impatti negativi sull'ambiente e apportare continui miglioramenti nella tutela dello stesso. Le Terze Parti dovrebbero idealmente disporre di un sistema di pro-

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 9 di 13

cesso/gestione o di un'organizzazione in loco, che garantisca la conformità alle normative legali e ai requisiti dei clienti, che disciplini la protezione ambientale a livello operativo e di prodotto e supporti le attività di formazione dei dipendenti.

6. Attuazione

6.1 Due diligence e monitoraggio

Ove opportuno, il Gruppo Adecco svolgerà una due diligence di analisi dei rischi nei confronti delle Terze Parti, come parte di una valutazione. Le Terze Parti collaboreranno fornendo informazioni pertinenti per facilitare gli sforzi di due diligence intrapresi dal Gruppo Adecco, quando richiesto.

6.1.1 Valutazione e gestione dei rischi

Le Terze Parti devono disporre di procedure di prevenzione e gestione dei rischi per individuare e gestire i rischi associati alle loro operazioni.

6.1.2 Comunicazione e formazione

Le Terze Parti devono disporre di mezzi di comunicazione, di inserimento e/o di formazione idonei a garantire un livello adeguato di conoscenze, consapevolezza e competenze, in modo da rispettare i principi e le aspettative specificati nel presente Codice.

6.1.3 Documentazione

Le Terze Parti devono custodire e sollecitare i propri subappaltatori e agenti a conservare i documenti appropriati necessari a dimostrare la conformità e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili, nonché dei principi specificati in questo Codice.

6.1.4 Audit

Le Terze Parti possono ricorrere ad autovalutazioni periodiche o ad altre procedure di audit per garantire la conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili, nonché ai principi e alle aspettative relative ai

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 10 di 13

rapporti con altre terze parti. Il Gruppo Adecco può verificare la conformità delle Terze Parti al Codice, nell'ambito delle proprie attività di due diligence.

6.1.5 Mitigazione e monitoraggio

Le Terze Parti devono disporre di processi che consentano loro di correggere tempestivamente eventuali carenze o non conformità al Codice individuate dalle valutazioni, ispezioni o audit di due diligence interni o esterni del Gruppo Adecco o altrimenti portate all'attenzione delle Terze Parti stesse.

6.1.6 Gestione della continuità aziendale

In caso di incidente significativo di carattere perturbativo, le Terze Parti devono prendere in considerazione l'introduzione di misure di continuità operativa per i prodotti e i servizi forniti al Gruppo Adecco.

6.2 Conformità della catena di approvvigionamento

Le Terze Parti devono non solo rispettare il Codice all'interno della propria organizzazione, ma anche adoperarsi per garantire a loro volta che altri terzi loro collaboratori applichino misure analoghe. I valori del Gruppo Adecco, così come i cambiamenti normativi, esortano le aziende a conformarsi agli standard internazionali. Facciamo riferimento alle "Linee Guida OCSE destinate alle imprese multinazionali" e alla rispettiva "Guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta d'impresa responsabile", che illustrano le aspettative internazionali e le possibilità di implementare i processi necessari.

6.3 Violazioni

Il Codice di Condotta per le Terze Parti è parte integrante di tutti gli accordi contrattuali con terzi del Gruppo Adecco. In caso di sospetta violazione del Codice, ci affideremo a nostre parti terze per supportare qualsiasi indagine condotta dal Gruppo Adecco.

Qualsiasi azione o attività di Terze Parti che risulti essere in violazione del presente Codice può richiedere l'attuazione di un remediation plan. Il Gruppo Adecco si riserva il diritto di rispondere in modo adeguato alla gravità della violazione. Ciò include, a titolo esemplificativo, la richiesta di rimediare immediatamente alla violazione, l'avanzamento di richieste di risarcimento dei danni o la cessazione del rapporto.

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 11 di 13

7. Segnalazione di comportamenti inappropriati

Le Terze Parti sono incoraggiate a rendere note eventuali preoccupazioni relative a una condotta aziendale potenzialmente scorretta e a segnalare qualsiasi comportamento inappropriato documentato o sospetto, comprese le violazioni del presente Codice, utilizzando la [Linea Adecco Conformità & Etica \(ACE\)](#). Il Gruppo Adecco accetterà segnalazioni anonime, in conformità con le leggi vigenti. Anche i Terzi dovrebbero disporre di un meccanismo di segnalazione simile, che può variare a seconda delle dimensioni dell'azienda e deve impedire ritorsioni contro le segnalazioni di sospetta cattiva condotta fatte in buona fede.

8. Appendice 1: glossario dei termini chiave

“Gruppo Adecco o il Gruppo”: collettivamente si intende Adecco Group AG e le sue unità aziendali, sussidiarie e società affiliate in tutto il mondo. Sono incluse anche le joint venture in cui Adecco Group AG, direttamente o indirettamente, detiene quote di maggioranza o il controllo gestionale. I termini “noi”, “ci” o “nostro” si riferiscono al Gruppo Adecco.

“Agente”: qualsiasi terza parte che agisce per conto del Gruppo Adecco e assume impegni vincolanti per suo conto.

“Codice”: Codice di Condotta per le Terze Parti del Gruppo Adecco

“Consulente”: una persona che fornisce servizi specializzati al Gruppo Adecco.

“ESG” (Environmental, Social and Governance Risks): rischi ambientali, sociali e di governance, opportunità e impatti.

“Funzionari governativi”: la definizione “funzionario governativo” include qualsiasi funzionario o dipendente dei soggetti elencati di seguito;

qualsiasi istituzione governativa locale, statale, provinciale o nazionale

un partito politico o un candidato a carica politica

un'azienda o una società di proprietà statale o controllata dallo stato

un'organizzazione non governativa internazionale; oppure

un parente stretto (ad esempio, un genitore, un fratello, un coniuge o un figlio) di uno dei soggetti summenzionati.

 <p>Codice di condotta per le terze parti</p>	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 12 di 13

“Intermediario”: un agente o broker attraverso il quale vengono stipulati contratti tra un cliente e il Gruppo Adecco.

“Terze Parti”: una persona fisica o giuridica esterna/un’entità esterna al Gruppo Adecco da cui il Gruppo stesso si procura beni o servizi. Ai fini del Codice di Condotta per le Terze Parti, ciò significa fornitori/fornitori di servizi, consulenti, agenti, intermediari, personale di terze parti.

“Rapporti con terze parti”: rapporto con terze parti si riferisce a qualsiasi accordo commerciale tra il Gruppo Adecco e un’altra persona o entità, sia per contratto che per altri aspetti. Ciò include anche i rischi significativi di un subappaltatore della terza parte, la cosiddetta quarta parte.

“Gestione del rischio da parte di terzi (TPRM)”: gestione del rischio che si concentra sull’identificazione e sulla riduzione dei rischi relativi all’utilizzo di terze parti (denominate fornitori, consulenti, intermediari, agenti o fornitori di servizi).

Fornitore di servizi: un’azienda che fornisce prestazioni specialistiche o servizi specializzati, piuttosto che un prodotto vero e proprio.

“Fornitore”: qualsiasi terza parte che fornisce beni o servizi al Gruppo Adecco, ma non ha l’autorità di assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto del Gruppo stesso.

“Subappaltatore”: un individuo o un’impresa che sottoscrive un contratto per adempiere in tutto o in parte agli obblighi del contratto siglato da un’altra parte.

“Staff”: dipendente, consulente della terza parte

9. Appendice 2: Riconoscimento da parte di terzi

Spuntare la casella prima di firmare:

- Con la presente confermo di aver letto il presente documento e di aver accettato i termini del Codice di Condotta per le Terze Parti del Gruppo Adecco e i requisiti pertinenti al settore della mia attività.

Da parte degli aventi diritto di firma, con timbro aziendale laddove applicabile:

 THE ADECCO GROUP Codice di condotta per le terze parti	Data di entrata in vigore: 01.01.2023
	Ultima modifica: 11.12.2022
	Documento n.: 09. 04
	Sostituisce la versione: Codice di Condotta per i Fornitori, v2017
	Pagina 13 di 13

Data: _____

Firma: _____

Posizione: _____